

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000450 20.04.2017

\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_  
N° DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

### OGGETTO:

CONVENZIONE TRA L'ASST VALLE OLONA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI  
DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA SCUOLA DI  
SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA.

### IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Richiamata la deliberazione n. 501 del 22.8.2013 dell'ex Azienda Ospedaliera "Sant'Antonio Abate di Gallarate" con la quale si stipulava convenzione con l'Università degli Studi di Milano – Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini didattico integrativi;

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Vista la richiesta prot. n. 5104 del 22.03.2016 formulata da parte del Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Odontostomatologia del presidio ospedaliero di Gallarate, Dr. Simone Rania, al fine del rinnovo della convenzione con la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica dell'Università degli Studi di Milano in scadenza il 17.11.2016;

Richiamata inoltre la nota prot. n. 10375 del 23.5.2016 con la quale questa Azienda comunicava all'Università la disponibilità da parte della neo costituita ASST Valle Olona al rinnovo della convenzione in essere con la confluita ex A.O. di Gallarate, in scadenza al 17.11.2016;

Richiamato l'art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11.7.1980 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";

Vista la nota pervenuta al prot. n. 32874 del 13.10.2016, con la quale l'Università degli Studi di Milano comunica che il Senato Accademico del citato ateneo ha approvato la stipula della convenzione per l'utilizzo delle strutture afferenti al Servizio di Odontostomatologia del Presidio Ospedaliero di Gallarate, per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica;

Preso atto dei pareri favorevoli del Responsabile della U.O. Odontostomatologia del Presidio Ospedaliero di Gallarate (e-mail del 30.11.2016) e del Direttore Medico di Presidio del medesimo presidio ospedaliero (e-mail del 27.12.2016);

Richiamata la comunicazione e-mail dell'11.4.2017 con la quale l'Università ha approvato la formulazione definitiva del testo di convenzione;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile del Procedimento, Dott. Marco Massarotto, ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta proposta pervenuta in data 12/04/2017, registrata al progressivo n.434 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Milano per lo svolgimento presso questa Azienda delle attività della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica, secondo il testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale che qui si approva;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Dott. Roberto Gelmi, Direttore Medico del P.O. di Gallarate in sostituzione del Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

della normativa vigente;

## DELIBERA

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa di stipulare convenzione tra questa ASST e l'Università degli Studi di Milano per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica, secondo il testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale che qui si approva;

2° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

(Dr. Roberto Gelmi)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Giuseppe Brazzoli)

0450 20 APR 2017

"IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA  
IN MODO VIRTUALE -  
Autorizzazione n. prot.  
2016/610 del 07.01.2016  
dell'Agenzia delle Entrate -  
Direzione Provinciale di  
Varese Ufficio Territoriale  
di Busto Arsizio"

**CONVENZIONE CON L'ASST VALLE OLONA PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE  
EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI  
SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA.**

Tra

- l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158 rappresentata dal Rettore Prof. Gianluca Vago, nato a Bovisio Masciago (MB) il 25.11.1960, domiciliato per la sua carica in Milano, Via Festa del Perdono; (di seguito indicato Università)

e

- l'ASST della Valle Olona con sede in Via A. da Brescia, 1 codice fiscale/P. IVA 03510190121, qui rappresentata/o dal Direttore Generale dr. Giuseppe Brazzoli nato a Crema il 23.06.1956 domiciliato per la carica presso la sede sociale di Via A. da Brescia, 1; (di seguito indicato Ente convenzionato)

Visti

- il Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca del 10.06.2011;
- la Legge Regionale del 30.12.2009 n° 33 – *T.U. delle leggi regionali in materia di sanità*;

Premesso che

- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, dei medici in formazione;
- l'Ente Convenzionato con nota del 23.5.2016 ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale.

Viste le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:

- Consiglio della Scuola di Specializzazione in data 8.6.2016;
- Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 27.6.2016;
- Senato Accademico in data 12.7.2016;

Tutto ciò premesso  
Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1  
(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2  
(Finalità)

L'Ente Convenzionato consente all'Università degli Studi di Milano l'utilizzo delle strutture poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

Art. 3  
(Impegni assunti dalla struttura convenzionata)

L'Ente Convenzionato per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione le strutture, i servizi logistici ed il personale laureato, tecnico, infermieristico ed ausiliario facente capo al **Servizio di Odontostomatologia**.

L'Ente assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art.13 comma 2°.

L'Ente Convenzionato si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

Art. 4  
(Impegni assunti dall'Università)

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture, unicamente per l'espletamento delle attività didattico-formative degli odontoiatri ammessi alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

Art. 5  
(Attività formativa)

Gli specializzandi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività del Servizio di Odontostomatologia per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria dell'Azienda nonché con il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività teoriche e pratiche si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici.

Nell'ambito della struttura convenzionata gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 6  
(Frequenza degli specializzandi)

Le Parti danno atto che a norma di legge lo svolgimento dell'attività pratica presso la struttura sanitaria non dà in alcun modo diritto ad alcun rapporto di dipendenza o di lavoro subordinato. Pertanto gli specializzandi, tenuti a frequentare la struttura posta a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria dell'Ente convenzionato, nonché con il responsabile del Servizio di Odontoiatria e Stomatologia.

Il dirigente responsabile della struttura convenzionata, presso la quale lo specializzando espleta le attività formative, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso specializzando effettuati.

L'Ente Convenzionato consente agli specializzandi di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa se esistente, di utilizzare il parcheggio, ove disponibile, e fornisce gli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

Ogni anno la Direzione dell'Ente Convenzionato concorderà con l'Università il numero di specializzandi in formazione che potranno frequentare la struttura convenzionata.

Gli specializzandi sono tenuti, inoltre, all'osservanza delle disposizioni regolamentari eventualmente dettate dall'Ente convenzionato.

Art. 7  
(Nomina dei professori a contratto e dei tutori)

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con l'Azienda Ospedaliera, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore.

A tale riguardo l'Ente Convenzionato autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università.

L'attività didattica svolta dal personale ospedaliero è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso.

#### Art. 8

##### (Oneri delle parti contraenti)

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente Convenzionato e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.

#### Art. 9

##### (Copertura assicurativa a carico dell'Ente convenzionato)

Le parti concordano che è a carico dell'Ente Convenzionato la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dagli specializzandi, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale.

#### Art. 10

##### (Prevenzione e Sicurezza)

Gli specializzandi, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute degli specializzandi, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.

Gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

#### Art. 11

##### (Trattamento dei dati personali)

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il Contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Gli specializzandi sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico-applicativo, presso l'Ente convenzionato, secondo quanto previsto dal succitato Decreto Legislativo.

#### Art. 12

##### (Durata)

La presente convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di 3 (tre) anni, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La convenzione, alla sua scadenza, potrà essere rinnovata previo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.

#### Art. 13

##### (Recesso)

Le parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.



L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti agli obiettivi didattici e formativi della scuola.

Art. 14  
(Modifiche)

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 15  
(Imposte)

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'ente convenzionato.

Il presente accordo è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

**per L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**  
**IL RETTORE**  
**(Prof. Gianluca Vago)**

**per L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA**  
**TERRITORIALE (ASST) della VALLE OLONA**  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dr. Giuseppe Brazzoli)**

0450 20 APR 2017